

Legge che modifica alcune norme della legislazione scolastica

(del 20 giugno 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 14 novembre 2012 n. 6713 e il messaggio aggiuntivo 23 gennaio 2013 n. 6713A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 3 giugno 2013 n. 6713 R parz. / 6713A R parz. della Commissione speciale scolastica,

decreta:

I.

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 2, lett. a)

- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettori di circondario, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;

Art. 27 cpv. 3, lett. a), b), c) e d)

- a) a uno o più direttori, eventualmente coadiuvato/i dal consiglio di direzione,
- b) a uno o più direttori, coadiuvato/i da uno o più vicedirettori ed eventualmente dal consiglio di direzione.
- c) abrogata
- d) abrogata

Art. 31 lett. d), e), f), g), h) e i) (nuove)

- d) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta all'autorità di nomina e all'ispettorato una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- e) collabora con l'ispettore nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica;
- f) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- g) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina e all'ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;
- h) prende, in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione laddove esiste;
- i) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

Art. 33

Abrogato.

Art. 35 lett. c) e d)

- c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per sezione nelle scuole elementari e dell'infanzia;
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;

Art. 43 cpv. 1 prima frase

¹I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all'anno nell'intento di favorire: ...

Art. 62a

Abrogato.

Norma transitoria

È dato tempo fino al 31 agosto 2015, ai comuni e ai consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione, di adeguarsi. Fino a quella data, per quei comuni e per quei consorzi, rimangono in vigore l'art. 27 cpv. 3 lett. d) e l'art. 33.

II.

La legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 1 lett. a)

a) per i docenti delle scuole comunali dal direttore e successivamente dalla Commissione scolastica sulla base di una graduatoria allestita dall'ispettore scolastico;

III.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

¹Ai Municipi compete la nomina e l'incarico dei docenti, dei direttori e dei vicedirettori degli istituti.

Art. 7 cpv. 3

³La nomina e l'incarico dei docenti hanno luogo su rapporto dell'ispettore, preavviso del direttore e successivo preavviso della Commissione scolastica, quella dei direttori e dei vicedirettori su rapporto dell'ispettore e successivo preavviso della Commissione scolastica.

Art. 32 cpv. 2, 3 e 4

²L'insegnamento delle attività creative è impartito dal docente titolare e da un docente che lo coadiuva.

³I Municipi hanno la facoltà di assumere docenti con preparazione specifica per l'insegnamento dell'educazione fisica e dell'educazione musicale.

⁴Abrogato.

Art. 49 cpv. 1 lett. b) e c) (nuova)

b) i direttori degli istituti comunali e la rispettiva conferenza;

c) i capigruppo del servizio di sostegno pedagogico e il rispettivo collegio.

Art. 52 cpv. 3

³I membri della direzione e i docenti dell'istituto e le persone ad essi legate da vincoli di parentela indicati dalla Legge organica comunale non possono far parte della Commissione scolastica. La partecipazione dei membri della direzione e dei docenti alle riunioni può aver luogo, su invito o richiesta, a titolo consultivo

Art. 52 cpv. 4 lett. b)

b) tenuto conto del rapporto dell'ispettore e del preavviso della direzione della scuola, formula al Municipio il preavviso per l'assunzione dei docenti e del personale di direzione.

Art. 54 cpv. 1 e 3

¹I requisiti e i compiti del direttore e del vicedirettore sono stabiliti dalla Legge della scuola e dal relativo Regolamento.

²I direttori si riuniscono regolarmente in collegio (conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali) per l'esame di problemi di ordine pedagogico e organizzativo.

Norma transitoria

Fino al 31 agosto 2015, per i comuni e i consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione in base alle modalità definite dalla legge della scuola, rimangono in vigore l'art. 7 cpv. 1 lett. b) e cpv. 3 e l'art. 54 cpv. 1 della vigente legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

IV.

In caso di accettazione in votazione popolare dell'iniziativa popolare elaborata in materia legislativa del 26 agosto 2009 «per la modifica della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996» la presente modifica di legge decade limitatamente alla cifra III.

V.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° luglio 2013.

Bellinzona, 20 giugno 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 12 agosto 2013 n. 158)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: **Gionata P. Buzzini**



COMPITI DELLA DIREZIONE SCOLASTICA COMUNALE

I compiti attribuiti dall'autorità cantonale alla direzione sono definiti nella Legge della scuola, più precisamente agli articoli 31 e 35. Il primo presenta i compiti del direttore, mentre il secondo descrive quelli del consiglio di direzione. Laddove quest'ultimo non esiste, il direttore assolve tutti questi compiti.

Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
- rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi (*articolo 31, lettera a*);
- cura l'esecuzione delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal Collegio dei docenti;
- collabora con l'ispettore nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica (*articolo 31, lettera e*) e partecipa alle riunioni della commissione di circondario;
- favorisce l'instaurarsi di un buon clima d'istituto curando le relazioni con gli allievi e con i genitori;
- svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti (*articolo 31, lettera d*);
- presta particolare assistenza ai docenti neoassunti e redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati (*articolo 31, lettera f*);
- richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina o all'ispettore il docente nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione (*articolo 31, lettera g*);
- presenta all'autorità di nomina e all'ispettorato una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'Istituto (*articolo 31, lettera d*);
- dove non esiste il consiglio di direzione, decide sull'ammissione degli allievi e assegna le classi ai docenti;
- prende, in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione laddove esiste (*articolo 31, lettera h*);
- organizza le supplenze d'intesa con l'autorità di nomina (*Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, articolo 13*) e ne assume personalmente lo svolgimento per brevi periodi, compatibilmente con gli impegni di direzione (*articolo 31, lettera i*);
- informa il Municipio in caso di frequenza irregolare degli allievi (*Regolamento della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare, articolo 9*);

Laddove esiste, il consiglio di direzione (*articolo 35*), presieduto e coordinato dal direttore:

- cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
- coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
- procede alla ripartizione degli allievi per sezione nelle scuole elementari e dell'infanzia;
- risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi;
- cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
- cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
- redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
- decide sull'ammissione degli allievi;
- assegna ai docenti le classi;
- allestisce l'orario settimanale delle lezioni speciali.